

Prot. n. L49/RNS
Bologna, 31 marzo 2020

Oggetto: *Congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting per il periodo di emergenza Covid-19, in due nuove Circolari INPS.*

Sommario

L'INPS ha emanato due distinte Circolari, la n. 44 del 24 marzo e la n. 45 del 25 marzo 2020, con le quali fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19, del bonus per servizi di baby-sitting e dell'incremento dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge n. 18/2020.

Bonus per i servizi di baby-sitting

L'I.n.p.s. ha fornito, con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 (**allegato 1**), indicazioni per l'utilizzo del bonus per i servizi di baby-sitting, disciplinato dall'articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), fruibile alternativamente rispetto al congedo COVID-19, istituito dal Governo in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il citato bonus è destinato a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, ossia dal 17 marzo u.s., dei servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni. Il bonus viene medesimo viene erogato mediante il Libretto Famiglia, di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per quanto concerne l'invio della domanda, si rinvia alla lettura dei paragrafi 4 e 5 del Circolare in commento.

I **destinatari** del beneficio in esame sono i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i lavoratori autonomi iscritti all'I.n.p.s. o ad altre casse previdenziali non gestite dall' I.n.p.s., subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. In tal caso, i soggetti beneficiari potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall' I.n.p.s. per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando al contempo il budget necessario.

Ricorda l'Istituto che la prestazione in argomento spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Con riferimento al limite di età dei figli, l'Istituto precisa che potranno beneficiare del bonus i genitori di minori che non avevano compiuto 12 anni alla data del 5 marzo, in ragione del fatto che è da detta data che, con il D.P.C.M. 4 marzo 2020, è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.

Il limite d'età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.



Precisa, altresì, l'Istituto che, in applicazione del comma 7 dell'art. 23 del dl n. 18/2020, le agevolazioni previste dall'articolo in commento competono non solo ai genitori naturali, ma che a coloro a cui sono stati affidati minori, nonchè in caso di adozione nazionale ed internazionale a condizione che l'ingresso in famiglia del minore medesimo sia avvenuto entro il 5 marzo 2020.

Il bonus spetta per un **importo** massimo complessivo fino a 600 euro per la generalità dei lavoratori del settore privato e fino a 1.000 euro complessivi, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'importo della prestazione è previsto con riferimento al nucleo familiare perciò, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età prevista dalla norma, sarà possibile percepire la somma relativamente a tutti i minori presenti, ma comunque sempre nel limite dell'importo complessivo massimo erogabile (600 euro o 1.000 a seconda dei casi).

Nell'ipotesi invece di genitori che non appartengano allo stesso nucleo familiare, la prestazione sarà erogata al genitore convivente con il minore.

Congedo per emergenza COVID-19

L'I.n.p.s. fornisce le sue prime interpretazioni sulla fruizione del congedo introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18⁽¹⁾, in seguito alle prime indicazioni rese con il Messaggio n. 1281 del 20 marzo scorso⁽²⁾.

Con riguardo al **periodo di fruizione**, nella Circolare n. 45 del 25 marzo 2020 (**allegato 2**), l'I.n.p.s. conferma le previsioni del citato Decreto indicando la decorrenza della fruizione dal 5 marzo 2020, ossia "*per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado*". Si evidenzia che, a differenza di quanto precisato nel Messaggio n. 1281/2020 citato, non compare più il riferimento alla data del 3 aprile 2020, come termine ultimo di godimento del congedo in esame.

L'indennità pari al 50% della retribuzione prevista per il cosiddetto "*congedo COVID-19*" risulta ampliare la ordinaria tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, la cui indennità è pari al 30% della retribuzione, così come risulta ampliata la platea dei destinatari, essendo prevista la possibilità di fruire del "*congedo COVID-19*" anche per i genitori che abbiano già raggiunto i limiti di durata individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001).

Più precisamente, i genitori che non avrebbero più potuto **presentare domanda** di congedo ordinario in quanto risultano già raggiunti i limiti individuali e di coppia previsti, possono ugualmente astenersi dal lavoro e fruire del "*congedo COVID-19*", presentando ovviamente apposita domanda.

In merito chiarisce l'I.n.p.s., con il Messaggio n. 1416 del 30 aprile 2020 (**allegato 3**), che anche i lavoratori che si trovano nella descritta situazione possono presentare domanda di "*congedo COVID-19*" mediante le procedure attivate dall'Istituto di seguito indicate, anche con riferimento **a periodi precedenti la data di presentazione della domanda on line**, a condizione ovviamente che tali periodi **non siano antecedenti al 5 marzo 2020**.

Per quanto riguarda le **procedure di trasmissione e di invio on line delle domande di "congedo COVID-19"**, con il Messaggio da ultimo citato, l'I.n.p.s. rende nota l'attivazione dell'apposita funzionalità disponibile nel proprio sito, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata ed ai lavoratori autonomi.

⁽¹⁾ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione prot. L39/RNS del 20 marzo 2020.

⁽²⁾ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione prot. L43/RNS del 24 marzo 2020.



Pertanto, i soggetti interessati sono tenuti a presentare la domanda on line mediante uno dei consueti canali messi a disposizione dall'Istituto, ovvero:

- tramite il **portale web dell'I.n.p.s.**, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto stesso (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito dell'istituto stesso. Tali servizi sono disponibili nel menù *"Prestazioni e servizi"*, nell'elenco *"Tutti i servizi"*:
 - deve essere selezionata la lettera *"M"*, avente il significato di *"Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata"*; oppure
 - deve essere selezionata la lettera *"D"*, avente il significato di *"Domande per Prestazioni a sostegno del reddito"*, *"Disabilità"*;
- tramite il **Contact center integrato**, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliono fruire del *"congedo COVID-19"*, devono presentare istanza all'I.n.p.s. e trasmetterla al proprio datore di lavoro.

I lavoratori che abbiano **già** presentato domanda di congedo parentale ordinario in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, e stiano usufruendo del relativo beneficio, **non dovranno presentare una nuova domanda** di *"congedo COVID-19"*, potendo proseguire l'astensione per i periodi già richiesti. I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione di cui al più volte citato articolo 23, saranno considerati d'ufficio dall'Inps come *"congedo COVID-19"*. **Conseguentemente i datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi nel congedo parentale ordinario.**

Si conferma infine, che i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di *congedo COVID-19* solamente al proprio datore di lavoro e non all'I.n.p.s., non essendo prevista in tali casi alcuna indennità da parte dell'Istituto.

In tal caso i datori di lavoro evidenziano le giornate di congedo fruito direttamente nel flusso UniEmens; qualora il datore di lavoro appartenga al settore agricolo la denuncia di tali giornate avverrà con il DMAG relativo al primo trimestre 2020.

Nell'individuazione dei **destinatari** l'Istituto fa riferimento ai genitori del **"nucleo familiare"**, nel quale siano presenti figli minori di 12 anni, figli minori di 16 anni oppure figli in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, della L. n. 104/1992, pertanto non pare che il congedo di 15 giorni possa essere riconosciuto per ogni figlio presente, bensì in relazione al complessivo nucleo familiare.

L'Istituto fornisce inoltre una importante precisazione, che restringe tuttavia l'applicazione del congedo in esame: la **frazionabilità del periodo** di *"congedo COVID-19"* è consentita **solo a giornate intere** e non in modalità oraria, come invece previsto per l'ordinario congedo parentale.

Precisa ancora l'Istituto che sia con riferimento ai giorni di congedo già fruiti dal 5 marzo fino alla data di pubblicazione della presente circolare, sia con riferimento alle istanze presentate successivamente a detta data, i datori di lavoro dovranno **compilare i flussi** ⁽³⁾ di denuncia utilizzando esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti, secondo le disposizioni di cui allo specifico paragrafo 8 della Circ. INPS n.45/2020 in commento.

Gli stessi datori di lavoro, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell'Istituto medesimo la prevista indennità pari al 50% della retribuzione, sempre nel rispetto delle condizioni di accesso e dei

⁽³⁾ Si tratta come anticipato del flusso UniEmens, ovvero, del flusso DMAG relativo al primo trimestre 2020, con riferimento al settore agricolo.



limiti individuali e di coppia stabiliti. Si ricorda che l'art. 23 in esame stabilisce che il congedo straordinario possa essere fruito a condizione che:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Tali condizioni devono essere **autocertificate** dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

L'eventuale **domanda per i servizi di baby-sitting presentata** dal genitore appartenente ad un nucleo familiare, in cui **sia già in corso** la fruizione del congedo parentale che, in quanto fruito nel periodo disciplinato dall'articolo 23 del Decreto 18/2020, viene convertito in *congedo COVID-19*, verrà respinta, essendo il diritto al bonus per i servizi di baby-sitting alternativo al *congedo COVID-19*.

I lavoratori **dipendenti del settore pubblico** possono usufruire del congedo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di fruizione del congedo, nonché le relative indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare alcuna istanza all'INPS, ma solo alla propria Amministrazione pubblica.

I genitori **iscritti alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed i genitori **lavoratori autonomi iscritti all'I.n.p.s.** potranno usufruire delle maggiori tutele disciplinate dall'art. 23 citato rispetto a quelle del congedo parentale ordinario, per l'approfondito esame delle quali si rinvia alla lettura del paragrafo 4 della Circolare in commento.

In particolare, nel caso di lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e di lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del *congedo COVID-19*, possono inoltrare domanda all'INPS utilizzando le normali procedure telematiche di presentazione della domanda di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, le lavoratrici autonome iscritte all'INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale ed i lavoratori autonomi iscritti all'I.n.p.s., per richiedere il *congedo COVID-19*, dovranno presentare apposita istanza, che potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima (purché non antecedenti al 5 marzo 2020) avvalendosi dell'apposita procedura informatica più sopra descritta.

I **genitori**, sia lavoratori dipendenti che iscritti alla Gestione separata Inps, sia i lavoratori autonomi iscritti all'I.n.p.s., di **figli con disabilità in situazione di gravità** accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, possono fruire del *congedo COVID-19*, indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età senza ulteriori limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

L'Istituto conferma che il periodo di congedo di 15 giorni è fruibile per nucleo familiare, alternativamente tra i genitori.

Il lavoratore dipendente che abbia già presentato domanda di congedo con validità comprensiva del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con D.P.C.M. del 4 marzo 2020, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del congedo COVID-19; tali periodi verranno infatti convertiti d'ufficio dall'Istituto. I datori di lavoro non devono, pertanto, computare tali periodi nel congedo parentale ordinario e dovranno provvedere alla liquidazione della indennità maggiorata al 50% prevista, compilando i flussi mensili con l'utilizzo esclusivo dei nuovi codici evento e codici conguaglio descritti al paragrafo 8 della circolare in commento, appositamente istituiti a tal fine.



I genitori che non avevano attiva l'autorizzazione all'utilizzo del congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del "congedo COVID-19", potendo presentare apposita istanza all'Istituto avvalendosi delle procedure di cui al Messaggio n.1416/2020 più sopra indicato. La domanda in questo caso potrà riguardare anche periodi di **astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020**. I relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del "congedo COVID-19" e provvedere all'anticipazione della relativa indennità.

Il diritto ad usufruire del congedo COVID-19 dovrà essere autocertificato dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

I lavoratori **dipendenti del settore pubblico** hanno diritto al congedo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, secondo le modalità di fruizione e le relative indennità, riconosciute dall'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all'INPS, ma solo alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro.

Permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

L'I.n.p.s., modificando l'orientamento espresso nel Messaggio n.1281/2020, ha individuato i beneficiari dell'incremento del numero di giorni di permesso retribuito non solo in relazione ai lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, di cui al comma 3⁽⁴⁾ dell'art. 33 della L.n. 104, ma anche in relazione ai lavoratori handicappati in situazione di gravità di cui al comma 6⁽⁵⁾ del medesimo articolo 33. Per i citati lavoratori l'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate, da fruire complessivamente nell'arco dei mesi di marzo e aprile 2020.

E' confermata la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore, per l'assistenza prestata a più familiari e/o per se stesso.

I 12 giorni di permesso possono essere fruiti sia frazionandoli in ore⁽⁶⁾, che consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Viene confermato, altresì, il riproporzionamento dei 12 giorni di permesso in caso di orario di lavoro a tempo parziale con regime orario limitato ad alcuni giorni della settimana o del mese.

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile 2020, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate.

⁽⁴⁾ "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti".

⁽⁵⁾ "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso."

⁽⁶⁾ Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n.3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



I datori di lavoro potranno comunicare all'I.n.p.s. le giornate di congedo aggiuntive fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens, utilizzando i codici evento ed i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine secondo le disposizioni di cui al paragrafo 8 della Circolare n. 45/2020 in commento.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia in corso un provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dei permessi di cui all'art.33 L104/1992, sarà necessario presentare domanda secondo le modalità già previste ed il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda ed entro i mesi di marzo e aprile 2020.

Rende noto l'I.n.p.s., con il Messaggio più volte citato, l'adeguamento delle informative presenti nella procedura di acquisizione delle domande da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato per la fruizione per permessi ex commi 3 e 6 dell'art. 33 della L.n.104/1992.

Cordiali saluti.

Allegati:

- ***Circolare I.n.p.s. 24 marzo 2020, n. 44;***
- ***Circolare I.n.p.s. 25 marzo 2020, n. 45;***
- ***Messaggio I.n.p.s. 30 marzo 2020, n. 1416.***